



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta Ufficio Aria, Rumore, Energia, Metanodotti n. 1187/2020

Determinazione n. **942** del **26/05/2020**

**Oggetto: ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER LO SFRUTTAMENTO IDROELETTRICO DELLE ACQUE DELLA ROGGIA BUSCA MEDIANTE LA COSTRUZIONE DELLA CENTRALE IDROELETTRICA "DE CARLIS" NEI COMUNI DI BIANDRATE E CASALBELTRAME**

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 promuove l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'energia;
- la direttiva citata è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387;
- l'art. 12 del predetto decreto prevede che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- il Decreto 10 settembre 2010 ha definito le Linee Guida per il procedimento di cui al predetto articolo;
- la D.G.R. del Piemonte del 30 gennaio 2012, n. 5-3314 ha fornito indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03;

visti:

- il Decreto Interministeriale n. 2347 dell'8.11.1990, con il quale è stato assentito al Consorzio di Irrigazione e Bonifica Ovest Sesia Baraggia e all'Associazione Irrigazione Est Sesia di derivare dal Fiume Po, in Comune di Chivasso, tramite il Canale Cavour, e dal Fiume Dora Baltea, in Comune di Saluggia, tramite il Canale Farini, una portata media utile di Moduli 876, tanto nella stagione estiva che in quella invernale, da ripartirsi tra i comprensori delle due associazioni secondo i criteri in atto;
- la domanda presentata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 in data 18 gennaio 2019, prot. prov. n. 1750, dall'Associazione Irrigazione Est Sesia (più oltre Est Sesia), con sede in via Negroni n. 7 a Novara intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della centrale idroelettrica denominata "De Carlis" in comune di Casalbeltrame Foglio 3, mappali 110, 111, 112, 124, 128, 131 e 132 ed in comune di Biandrate Foglio 13, mappali 32, 33 e 35 e Foglio 17, mappali 134, 135 e 138 per la produzione di energia elettrica tramite lo sfruttamento delle acque della Roggia Busca, in corrispondenza del salto De Carlis, per una potenza nominale di 98 kW;
- la documentazione a completamento dell'istanza trasmessa da Est Sesia in data 28/03/2019, prot. Prov. n. 9231, a riscontro della nota della Provincia prot. 1787 del 23/01/2019;

- la nota della Provincia di Novara n. 10751 dell'11 aprile 2019 con la quale:
  - è stato avviato il procedimento amministrativo per il rilascio dell'Autorizzazione richiesta;
  - è stata trasmessa ai Comuni di Biandrate e Casalbeltrame l'ordinanza da affiggere all'Albo Pretorio ai sensi dei disposti dell'art. 36 ter di cui al Reg. Reg. 10R/2003 così come modificato del Reg. Reg. 2R/2015;
  - è stata data comunicazione ai proprietari dei terreni interessati dalle opere ai sensi dell'art. 16 del Testo Unico sugli espropri D.P.R. n. 327/2001, tenuto conto che il Proponente ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

visti:

- gli atti della prima seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 21 maggio 2019 ed in particolare il parere favorevole espresso dal A.S.L. NO, prot. Prov. n. 14377/2019, e la nota prot. Prov. n. 14255/2019 dell'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore nella quale viene indicato che non è richiesta la sottoposizione del progetto alla Valutazione di incidenza;
- la relazione di contributo tecnico-scientifico trasmessa da ARPA con propria nota prot. Prov. n. 14902 del 28/05/2019;
- la documentazione integrativa trasmessa da Est Sesia in data 26 luglio 2019, prot. Prov. n. 21430;
- la nota del Comune di Casalbeltrame prot. Prov. 24783/2019 nella quale si dà riscontro positivo sull'intervento, anche in relazione alla modesta dimensione del medesimo, e si chiedono misure di compensazione ai sensi del Decreto Ministeriale 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" da regolamentare secondo atto convenzionale;
- la nota prot. 24997 del 10.09.2019 con la quale la Provincia ha chiesto di evidenziare gli aspetti, da cui, a parere del Comune di Casalbeltrame, discenda la richiesta di compensazione, sulla base dei criteri fissati dall'Allegato 2 del suddetto Decreto nonché la mail di risposta del Comune di Casalbeltrame datata 8 ottobre 2019;
- gli atti della seconda seduta di Conferenza di Servizi tenuta in data 9 ottobre 2019 ed in particolare:
  - il contributo tecnico-scientifico predisposto da ARPA, prot. Prov. n. 27959/2019;
  - il permesso di costruire n. 5/2019 rilasciato dal Comune di Biandrate;
  - la nota prot. Prov. 27949/2019 con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni;
  - i paragrafi del verbale della seduta in cui si legge *"Analizzato quanto indicato dal Comune di Casalbeltrame circa la richiesta di compensazioni, si rileva che essa non esaurisce i criteri di cui all'Allegato 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 settembre 2010, tenuto conto che non vengono di fatto evidenziati gli impatti territoriali ed ambientali specifici dell'impianto che necessitano una compensazione e che l'intervento viene definito nella nota del Comune come di modesta dimensione. La conferenza pertanto non definisce misure compensative ricordando, come indicato dal predetto Allegato, che esse non possono essere unilateralmente fissate da un singolo Comune"*;
- la documentazione integrativa trasmessa da Est Sesia in data 20 gennaio 2020, prot. Prov. n. 1456 con la quale è stato inviato anche il contratto preliminare di acquisto dei terreni privati interessati dal

progetto e di costituzione di servitù di linea elettrica a favore di e-distribuzione;

- la nota della Provincia prot. 3097 del 6/02/2020 con la quale stati chiesti i pareri conclusivi agli Enti intervenuti nel procedimento;
- la relazione di verifica della stabilità della traversa Rev.02 trasmessa da Est Sesia in data 16/03/2020, prot. Prov. n. 6946;
- il parere favorevole trasmesso dall'Ufficio Pianificazione Risorse Idriche e VAS della Provincia con nota prot. 11592 del 15 maggio 2020;

Dato atto che alla scadenza fissata con nota prot. 3097/2020 non sono pervenuti ulteriori contributi e che pertanto ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/90, comma 7, viene considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione;

Rilevato che nel disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui vengono vincolate le derivazioni d'acqua di cui al soprindicato Decreto Interministeriale n. 2347 dell'8/11/90, la Roggia Busca è compresa tra gli usi di esclusiva competenza dell'Associazione Irrigazione Est Sesia;

Verificato che sono stati versati i diritti istruttori richiesti;

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare l'Associazione Irrigazione Est Sesia ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio della centrale idroelettrica denominata "De Carlis", in comune di Casalbeltrame Foglio 3, mappali 110, 111, 112, 124, 128, 131 e 132 ed in comune di Biandrate Foglio 13, mappali 32, 33 e 35 e foglio 17, mappali 134, 135 e 138 per la produzione di energia elettrica tramite lo sfruttamento delle acque della Roggia Busca, in corrispondenza del salto De Carlis, per una potenza nominale di 98 kW;

visti:

- il Decreto Legislativo n. 387/2003 e s.m.i.;
- il Decreto 10 settembre 2010;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- L.R. 29.12.2000 n. 61;
- il Decreto del P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R;
- il Decreto del P.G.R. 12.02.2007 n. 1/R;

Visto l'art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

## **DETERMINA**

- di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi, riunitasi presso la sede della Provincia nelle sedute del 21 maggio 2019 e 9 ottobre 2019, i cui verbali si intendono qui integralmente richiamati;
- di rilasciare all'Associazione Irrigazione Est Sesia, con sede legale in via Negroni n. 7 a Novara, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per i motivi indicati in premessa, l'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico denominato "De Carlis", nonché per la realizzazione delle opere connesse, per lo sfruttamento delle acque della Roggia Busca, già oggetto della concessione di cui al D.M. dell'8.11.1990. La centrale avrà potenza elettrica nominale di 98 kW e sarà ubicata in comune di Casalbeltrame Foglio 3, mappali 110, 111, 112, 124, 128, 131 e 132 ed in comune di Biandrate Foglio 13, mappali 32, 33 e 35 e foglio 17, mappali 134, 135 e 138;

Determ. n. 942 del 26/05/2020 pag. 3/7

Canale	Comuni	Denominazione Salto Idraulico	Salto utile (m)	Portata media nominale	Potenza nominale
Roggia Busca	Casalbeltrame Biandrate	De Carlis	1,7 m	5.900 l/s	98 kW

- di stabilire che nel presente provvedimento confluiscono:
  - il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Biandrate;
  - la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore ai sensi della L. 447/98;
  - la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni elettromagnetiche ai sensi del D.P.C.M. 8/07/03;
  - l'Autorizzazione all'uso plurimo delle acque ai sensi degli artt. 36-bis e ter del Reg.Reg. 10R/2003 così revisionato dal Reg.Reg. 2R/2015;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/90, comma 7, viene considerato acquisito l'assenso del Comune di Casalbeltrame e che il presente provvedimento ha valore di permesso di costruire per le opere da realizzarsi in Comune di Casalbeltrame;
- per le motivazioni riportate in premessa, di non fissare all'interno del presente provvedimento misure compensative economico/ ambientali in favore del Comune di Casalbeltrame;
- di stabilire che l'avvio e la conclusione dei lavori dovranno avvenire rispettivamente entro uno e tre anni dalla data del presente provvedimento, decorsi i quali, salvo proroga, l'autorizzazione perde efficacia;
- che la presente autorizzazione abbia validità pari alla durata della concessione originaria, ovvero fino al 28/01/2051, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto l'11/01/1990, registrato a Torino il 16/03/1991 al n. 5607 e approvato con Decreto Interministeriale n. 2347 del 8/11/1990;
- di fissare a € 20.000,00 più IVA (ventimila Euro + IVA) l'importo della fidejussione da stipulare in favore del Comune di Casalbeltrame per le opere di reinserimento e recupero ambientale. Essa dovrà essere versata entro la data di avvio dei lavori secondo lo schema allegato alla D.G.P. 238/11, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati. Si ricorda, in particolare, che la mancata presentazione della fidejussione nei termini di legge o i mancati rinnovi e rivalutazioni comporteranno la revoca dell'Autorizzazione Unica;
- di precisare che per le opere di rete per la connessione non è previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica;
- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni, al rispetto delle quali è condizionato il mantenimento della presente autorizzazione;
- il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni relative alla realizzazione dell'impianto devono essere certificate con verbale di regolare esecuzione, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia, redatto da tecnico iscritto ad Albo professionale competente ed attestante l'effettiva rispondenza ai requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti. La certificazione di cui sopra dovrà essere trasmessa alla Provincia, al Comune di Biandrate, al Comune di Casalbeltrame ed all'ARPA;
- di vincolare l'Autorizzazione Unica al rispetto delle seguenti prescrizioni e di quanto indicato nel Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Biandrate, in allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, le cui prescrizioni sono da considerarsi cogenti, in forza del presente atto, anche per i terreni in comune di Casalbeltrame.

## **PRESCRIZIONI GENERALI**

1. Durante la costruzione e per tutta la durata della gestione dell'impianto:
  - dovrà essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
  - dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di

inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- dovranno essere scrupolosamente adottate tutte le cautele idonee ad evitare effetti negativi sull'ambiente e, in caso si riscontrassero anomalie, dovranno essere tempestivamente messe in atto tutte le opportune azioni e interventi per porre rimedio;

- dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2. dovrà essere garantito il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;

3. dovrà essere nominato un direttore lavori per il controllo della corretta esecuzione dei lavori, nonché del rispetto delle prescrizioni e condizioni previste dal presente documento. Il nominativo, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere trasmesso ai Comuni di Biandrate e Casalbeltrame, alla Provincia di Novara e ad ARPA. La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata ai predetti Enti;

4. dovrà essere consentito al personale tecnico incaricato dalla Provincia, dai Comuni e da ARPA di accedere liberamente all'area interessata per effettuare controlli;

5. dovrà essere installato un apposito misuratore della portata di transito della centrale;

6. dovrà essere indicato, prima dell'inizio dell'attività, a Provincia, Comuni ed ARPA, il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto;

7. dovrà essere messo a punto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative;

8. i Proponenti sono tenuti a realizzare le previsioni progettuali e le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, previste per l'impianto a regime, fin dall'avviamento;

9. la dismissione degli impianti dovrà essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Novara e prevedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i..

#### **PRESCRIZIONI AMBIENTALI**

10. al fine di evitare il sollevamento di polveri, si dovrà procedere, qualora necessario, alla bagnatura dei cumuli, delle aree di cantiere e della viabilità interessata dal transito dei mezzi. Dovrà essere attuata idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 20 km/h). Gli automezzi in ingresso e uscita dall'area di cantiere, qualora trasportino materiali polverulenti, dovranno essere opportunamente dotati di teloni di copertura;

11. le operazioni di mitigazione del sollevamento polveri in cantiere, previste con la bagnatura periodica delle aree interne e della viabilità esterna, dovranno essere eseguite tenendo presente che in caso di irrorazione e nebulizzazione con acqua non proveniente dalla rete idrica consortile, le stesse dovranno essere oggetto di una valutazione dei rischi (rischio biologico), al fine di evitare la proliferazione della Legionella. In particolare dovrà essere accertato che la temperatura dell'acqua utilizzata sia inferiore ai 20° C e che periodicamente venga effettuata la pulizia e la disinfezione dei contenitori, delle reti di distribuzione e degli ugelli;

12. tutti i macchinari di servizio dovranno essere a norma CEE e soggetti a manutenzione ordinaria regolare e straordinaria in caso di necessità, al fine di limitare l'emissione di inquinanti nell'aria;

13. al fine di tutelare suolo, sottosuolo e acque superficiali a fronte di sversamenti accidentali di sostanze pericolose per l'ambiente, come oli e idrocarburi, il cantiere dovrà dotarsi di idonei sistemi tecnologici e adeguate procedure operative di intervento al verificarsi dell'emergenza. Lo stoccaggio di sostanze pericolose per l'ambiente e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cantiere dovranno essere effettuati garantendo tutte le condizioni di sicurezza per i lavoratori e l'ambiente;

14. dovrà essere garantita idonea procedura di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti, sia in fase di cantiere che di esercizio dell'impianto, secondo le normative vigenti;

15. tutte le aree temporaneamente interferite in fase di cantiere, comprese quelle occupate per la realizzazione della linea elettrica in progetto, dovranno essere ripristinate al termine dei lavori;

16. per quanto concerne i materiali da scavo, nel prendere atto che il progetto presentato prevede il riutilizzo degli stessi all'interno dello stesso cantiere per attività di ripristino ambientale, si ricorda che, come previsto dall'art. 24, comma 1, del D.P.R. n. 120/2017, la non contaminazione di tali materiali dovrà essere verificata ai sensi dell'allegato 4 del medesimo decreto. Gli esiti delle analisi effettuate per verificare l'assenza di contaminazione del materiale da scavo dovranno essere trasmessi a Provincia ed ARPA;

17. le attività di scavo dovranno essere effettuate con assistenza archeologica continuativa da parte di operatori archeologici di comprovata esperienza, senza onere alcuno per la Soprintendenza e sotto la direzione scientifica della stessa. Est Sesia dovrà farsi carico di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle suddette operazioni di assistenza archeologica;

18. dovrà essere comunicato alla Soprintendenza, con anticipo non inferiore a 10 giorni, il nominativo del professionista o della ditta archeologica incaricata e il crono-programma dei lavori, al fine di pianificare l'attività di ispezione da parte dei funzionari della Soprintendenza. Al termine dell'intervento dovrà essere trasmessa idonea documentazione attestante le attività di controllo archeologico svolte, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse, utilizzando la piattaforma Raptor, accessibile dal sito istituzionale cui si rimanda per gli standard di consegna attualmente vigenti;

19. qualora si verificassero rinvenimenti di interesse archeologico, la Soprintendenza si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, ampliamenti ed approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto, nonché di impartire le istruzioni necessarie per un'adeguata documentazione e conservazione degli eventuali reperti;

20. al fine di evitare la dispersione di sementi o propaguli di essenze vegetali infestanti (soprattutto *Ailanthus altissima*, *Buddleja davidii*, *Phytolacca americana*, *Reynoutria Japonica* e *Robinia pseudoacacia*), si prescrive di procedere con il lavaggio degli automezzi prima del loro impiego in cantiere e di estirpare tali essenze nel caso in cui, se riconosciute, si stiano propagando nell'area di cantiere durante la stagione vegetativa;

21. ipotizzando, in fase di cantiere, il prevedibile allontanamento della fauna a livello locale, tanto nello spazio quanto nel tempo, si prescrive l'adozione di misure per limitare il disturbo, quali le attività di lavoro diurne ed il movimento dei mezzi di cantiere a velocità ridotta;

22. il cavo aereo di collegamento della centralina alla linea di media tensione esistente dovrà essere isolato al fine di prevenire danni da elettrocuzione all'avifauna.

#### **PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'IMPATTO ACUSTICO**

23. Le sorgenti dovranno avere emissioni sonore non superiori a quelle indicate nel documento di valutazione previsionale datato luglio 2019;

24. il potere fonoassorbente minimo in posa dei serramenti ( $R_w'$ ) non dovrà essere inferiore a 20 dB(A);

25. per la fase di cantiere dovrà essere richiesta opportuna autorizzazione in deroga per il rumore così come previsto dalla L.R. 52/2000;

26. ad opere realizzate ed attività a regime dovranno essere effettuati dei rilievi fonometrici tesi a verificare la bontà del calcolo previsionale ed il rispetto dei vigenti limiti normativi;

- che oltre alle condizioni contenute nella presente autorizzazione il titolare della medesima è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente secondo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 3/03/11 n. 28;
- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché delle normative vigenti nelle materie disciplinate dal presente atto, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale applicazione delle relative sanzioni;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa agli Enti intervenuti nel procedimento e resa disponibile al pubblico tramite il sito Internet della Provincia di Novara;

- di precisare che dovrà essere corrisposta alla Regione Piemonte la prima annualità di canone entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dall'Amministrazione competente. Per le annualità successive il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Il canone è aggiornato secondo le modalità e le periodicità definite dalla normativa vigente;
- di trasmettere il presente atto alla Regione Piemonte - Direzione Ambiente - Settore Tutela quantitativa e qualitativa delle acque;
- di pubblicare, ai sensi del c.7 art.36 ter del Reg.Reg. 10R/2003 così revisionato dal Reg.Reg.2R/2015, la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte nell'interesse pubblico e a tutela dei diritti di terzi;
- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio.
- 

IL DIRIGENTE  
(ROSSI GIACOMO)  
sottoscritto con firma digitale

SEGUE ALLEGATO

**Comune di Biandrate**  
Provincia di Novara  
**SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA**

Pratica Edilizia P.d.C. N. 05/2019  
Rif. Prot. Gen. n° 2058 del 11/04/2019

*Spett.le.*  
**ASS. IRRIG. EST SESIA**  
*Via Negrone n. 7*  
**28100 NOVARA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002;

Vista la domanda ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 presentata presso la Provincia di Novara dall'Associazione Irrigazione Est Sesia, con sede in Novara in via Negrone 7, in data 18/01/2019 con n. 1750 di prot. del 23.01.2019, per l'ottenimento di Autorizzazione Unica in merito all'esecuzione delle seguenti opere:

**REALIZZAZIONE DI CENTRALE IDROELETTRICA "DE CARLIS" (POTENZA NOMINALE 98 kWe) SUL CAVO DE CARLIS**

da eseguirsi in parte nel territorio di Biandrate  
su terreni identificati catastalmente al Foglio 13 mappali 32-33

Visti gli elaborati tecnici ed amministrativi ivi allegati;  
Visto il vigente Piano Regolatore Generale e le relative norme tecniche di attuazione;  
Visto il vigente Regolamento Edilizio comunale;  
Viste le vigenti leggi urbanistiche;  
Visto il Verbale della prima seduta di conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

Rilascia il

**PERMESSO DI COSTRUIRE n° 05 / 2019**

All'ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA con sede in Novara in via Negrone 7, in qualità di Ente gestore del cavo De Carlis, per l'ottenimento di Autorizzazione Unica in merito all'esecuzione delle seguenti opere di:

**REALIZZAZIONE DI CENTRALE IDROELETTRICA "DE CARLIS" (POTENZA NOMINALE 98 kWe) SUL CAVO DE CARLIS**

da eseguirsi in parte nel territorio di Biandrate  
su terreni identificati catastalmente al Foglio 13 mappali 32-33

con le seguenti prescrizioni:

sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte, nonché delle avvertenze di seguito riportate:

- 1) i diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 2) si deve evitarsi, in ogni caso, di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e devono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;
- 3) il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;
- 4) per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'Ufficio comunale.

Le aree e gli spazi così occupati devono essere restituiti nello stato originario, a lavoro ultimato o anche prima per richiesta dell'ufficio comunale, nel caso in cui la costruzione sia abbandonata o sospesa oltre un certo

tempo;

5) per manomettere il suolo pubblico il costruttore deve aver ottenuto uno speciale nulla osta dall'Ente competente;

6) gli assiti di cui al paragrafo 3, od altri ripari, devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;

7) l'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che fossero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;

8) l'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti interventi di nuova costruzione, saranno dati da un funzionario dell'Ufficio comunale competente previo sopralluogo da effettuarsi per richiesta e alla presenza del Direttore dei Lavori;

9) devono essere osservate le norme, disposizioni e prescrizioni costruttive di cui alla Parte II, Capi I – II e IV del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, in merito alle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche (ex Legge 1086/1971) nonché alle prescrizioni per le zone sismiche (ex Legge 64/1974);

10) il titolare del permesso di costruire, il committente, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire, ai sensi del Capo I del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002;

11) la costruzione deve essere iniziata entro e non oltre il termine di 1 ANNO dalla data di rilascio del permesso di costruire e deve essere completata e resa agibile entro e non oltre il termine di 3 ANNI dalla data di inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza sia richiesta proroga (art. 15, comma 2, D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002);

12) devono trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

13) devono essere osservate le Leggi Nazionali e Regionali vigenti in materia di disciplina delle acque di rifiuto;

14) il rilascio del permesso di costruire non vincola il Comune in ordine ai lavori che il Comune stesso intenda eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico ecc.) in conseguenza dei quali non possono essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti;

• **IL DIRETTORE DEI LAVORI è tenuto a comunicare, per iscritto, l'avvenuto inizio dei lavori.**

• **Prima dell'inizio dei lavori deve essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni non esaustive: Ditta proprietaria - Impresa - Progettista - Direttore dei lavori - Estremi del presente permesso di costruire.**

Biandrate 08.10.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
(*arch. Giovanni Regis*)

**Comune di Biandrate**  
Provincia di Novara

Relata di Notifica n. ....

Io sottoscritto .....

Ho notificato il presente atto al Sig. ....

..... Mediante consegna di copia

A mani di .....

Biandrate, .....

IL RICEVENTE

IL MESSO NOTIFICATORE

.....

.....